

notario Giovanni Bericione
Via G. Rossini, 7 - 00198 Roma
tel. 063725 28 - fax 063726996

Repertorio n. 43399

Raccolta n. 22028

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO A
ROMA 2
il 26 luglio 2022
al n. 26461
serie II
euro 245,00

Milano, venerdì 18 luglio 2022, il giorno diciotto del mese di
luglio.

18 LUGLIO 2022

In Roma, Via Emanuele Filiberto n. 190, presso la sede
della Federfarma.


Avanti a me dr. Giovanni Bericione, Notario in Roma,
iscritto al ruolo di questo Distretto Notarile,

Sono presenti:

- sig. Procaccini Aliredo nato a Roma il 17 aprile 1962,
domiciliato per la carica ove appresso, il quale
dichiara di intervenire al presente atto quale
procuratore speciale della:

"Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria dei
Titolari di Farmacie Italiani", con sede in Roma, Via
Emanuele Filiberto n. 190, Codice Fiscale 01976520582,
giusta procura a mio rogito in data 12 luglio 2022
repertorio n. 43378 controfirmata dal Presidente e legale
rappresentante della detta associazione Cassolo Marco
nato a Torino il 18 maggio 1965, domiciliato per la
carica ove sopra; detta procura si allega in originale
al presente atto sotto la lettera "A";

- sig.ra Gabrielli Maria Grazia nata a Ascoli Piceno il



27 ottobre 1970, domiciliata per la carica ove appresso,

la quale dichiara di intervenire al presente atto quale

Segretario Generale e legale rappresentante della:

"Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi,

Mense e Servizi (Filocams)" aderente alla Cgil, con sede

in Roma, Via Leopoldo Serra n.31, codice fiscale

80185830583, giusta i poteri derivanti da statuto;

- sig. Guarini Davide nato a Meldola il 12 agosto 1962,

domiciliato per la carica ove appresso, il quale

dichiara di intervenire al presente atto quale

Segretario Generale e legale rappresentante della:

"Federazione Italiana Sindacati Lavoratori Addetti

Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT)"

aderente a FIST CIST con sede a Roma, Via dei Mille

n.56, codice fiscale 80193930585, giusta i poteri

derivanti da statuto;

- sig. Boco Brunello nato a Casalecchio il giorno 8

luglio 1931, domiciliato per la carica ove appresso, il

quale dichiara di intervenire al presente atto quale

Segretario Generale e legale rappresentante della:

"Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi

(Uniluca) aderente alla Cui con sede a Roma, Via Nizza

n.128, codice fiscale 80238510582, giusta i poteri

derivanti da statuto;


Quali Componenti, della cui identità personale lo Notaio

sore sotto, dichiarano di essere tutti cittadini italiani e rappresentanti di associazioni italiane, e con il presente atto convergono e stipulano quanto segue:

1) Tra la Fedorfarma - Federazione Nazionale Unitaria dei Tagliatori di Pancia Italiana, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mensa e Servizi (Filsacm), la Federazione Italiana Sindacati Lavoratori Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAU) e l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uilturca), a seguito dell'accordo di rinnovo del CCNI sottoscritto in data 7 settembre 2021 e successivi accordi, in esecuzione della previsione dello stesso CCNI, è costituita ai sensi dell'articolo 36 del codice civile una Associazione non riconosciuta senza fini di lucro avente la denominazione "Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dipendenti del Lavoro privato" in breve "FASTIVAR".

2) L'Associazione ha sede in Roma (RM), all'indirizzo che verrà indicato dal Presidente del Consiglio Direttivo nella richiesta del Codice Fiscale.

3) L'oggetto, la durata, le assemblee, gli organi sociali ed in genere tutte le norme che regoleranno il funzionamento della Associazione sono contenute nello statuto sociale, composto di diciotto articoli che, al presente atto, si allega sotto la lettera "B", previa



lettura da me Notaio datane ai Corparenti.

4) I Corparenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del predetto statuto sociale, convergono di nominare, come nominano, a comporre il Consiglio Direttivo formato da sei membri per la durata di quattro anni e cioè sino all'approvazione dell' bilancio del quarto esercizio, i signori:

Cotto Mirco nato a Nervesa della Battaglia il 29 gennaio 1961, domiciliato a Roma, Via dei Mille n. 56,
Codice Fiscale CTT MRC 81A28 F8120, Presidente, su designazione di Fisascat;

- Palaggi Giuseppe nato a Viterbo il 3 marzo 1956, domiciliato a Viterbo, Strada Valle Lequaccia n.28,
Codice Fiscale DLG GPB 56033 MC820, Vice Presidente su designazione Federfarma;

- Cavatucchi Marco nato a Mantova il 23 novembre 1962, domiciliato a Mantova, Corso Vittorio Emanuele 1,19
Codice Fiscale CVR MRC 52823 D897N su designazione Federfarma;

Comodo Egidio Carmelo nato a Potenza il giorno 10 novembre 1967, domiciliato a Potenza, Via XXV Aprile n.10
Codice Fiscale CME GCR 62870 C843P su designazione Federfarma;

- Franzoni Stefano nato a Bergamo il 4 febbraio 1963, domiciliato a Roma, Via Nizza n. 128,

Codice Fiscale: FSN SEN 63824 A794A, su designazione
Uiltnea;

- Antonelli Federico, nato a Milano il 6 giugno 1965,
domiciliato a Roma, Via Leopoldo Serra n. 31, Codice
Fiscale MTN ERC 05806 F2051, su designazione Filcars.

5) A comporre il Collegio dei Revisori Contabili
composto di tre membri ai sensi e per gli effetti
dell'art. 11 del predetto statuto sociale, convergono ai
nomini, come nominano, per la durata di quattro anni
e cioè sino all'approvazione del bilancio del quarto
esercizio, i sigg.ri:

- Trombetta Giovanni nato a Bologna il 20 gennaio 1963,
domiciliato a Bologna, Vicolo Mariscotti n. 6,


Codice Fiscale TRM CNM 63A26 A9440, Presidente, su
designazione Federfarma;

- Boggetto Carlo Valerio Mario nato a Torino il giorno
17 luglio 1963, domiciliato a Torino, Corso Galileo
Ferraris n. 51,

Codice Fiscale: BGG CLV 53111 52190 su designazione
Federfarma;

- Milici Antonella, nata a Roma il 31 luglio 1962,
domiciliata a Roma, Via dei Radiotelegrafisti n. 49,
Codice Fiscale MLC RNT 02171 F501W, su designazione
Filcars.

6) Lo spese del presente atto e dipendenti sono a carico



del'Associazione.

Atto letto da me Nobile di Compagni, che a mia domanda, l'approvano. Scritto da persona di mia fiducia con macchina munita del prescritto nastro indelebile ed in parte di mia mano su due fogli per cinque pagine intere e fin qui colla stessa è viene sottoscritto alle ore quindici.

F.to Guarini Davide

- " Alfredo Procaccio.
- " Maria Grazia Gabrielli
- " Francesco Foss
- " Giovanni Berlione, Notaio.

ALLEGATO "A"

RACC. n. 22028

Repertorio n. 43378

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicidue, il giorno dodici del mese di luglio

12 LUGLIO 2022

In Roma, Via Emanuele Filiberto n. 190, presso la sede della
Federtarma.

Avanti a me dott. Giovanni Berionne, Notaio in Roma, iscritto
al ruolo di questo Distretto Notarile

È PRESENTE:


- dott. Cossole Marco, nato a Torice il 13 maggio 1965, domiciliato per la carica in Roma, ove appretat, al quale dichiaro di intervenire al presente atto quale Presidente e come tale legale rappresentante della:

"Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani", con sede in Roma, Via Emanuele Filiberto n. 190, Codice Fiscale 01976520583, giusta i poteri alle stesse

conferiti in forza del vigente statuto sociale e della delibera dell'Assemblea della Federazione in data 6 luglio 2022.

Dot.Lu Compagnone, della cui identità personale e qualifica, che Notaio sono certo, col presente atto nomina e costituisce procuratore speciale della nominata Federazione il dott.

Alfredo Proccaccini,
nato a Roma il 17 aprile 1962,
domiciliato a Roma per il ricaniso, alla Via



Emmanuele Filiberti - 190,


affinchè, in nome, vece, conto, interesse e rappresentanza di
"Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di
Farmacia Individuale", in concorso con le Organizzazioni Sindaca-
li Nazionali, Filcams-Cgil, Finsaps-Cisl e Uiltucs, intervenga
all'atto costitutivo di un Ente associativo da denominarsi
"Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti
di farmacie private", con sede da stabilirsi in Roma avente
ad oggetto, tra l'altro, lo scopo di garantire, ai lavoratori
iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa,
nonchè l'erogazione di interventi e prestazioni sanitari e so-
cio-sanitari nei limiti di quanto previsto dalle fonti istitu-
tive, con finalità di utilità sociale nei confronti di propri
associati e di terzi senza alcun scopo di lucro, il tutto con
la quale sarà precisato nell'atto costitutivo, conferendo al-
lo stesso, ogni più ampio ed opportuno potere, compresi, a ti-
tolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di:
- sottoscrivere il relativo atto costitutivo, approvare le
norme che regoleranno il funzionamento dell'Ente;
- determinare e convenire la denominazione, il patrimonio e
l'indirizzo della sede, anche in rettifica di quanto sopra in-
dicato;
- determinare l'oggetto, lo scopo e le finalità dell'Ente, de-
glio specificando ed ampliando quanto sopra indicato;
- procedere al versamento delle quote associative/

determinare la composizione dell'organo amministrativo e degli eventuali altri organi associativi, sia nel numero che nei componenti, eventualmente anche accettare la carica o l'incarico conferito, determinarne la durata anche illimitata;

formare, predisporre ed approvare lo statuto associativo che regolerà il funzionamento e l'organizzazione dell'Ente e pertanto convenire clausole inerenti la partecipazione, le modalità di accesso, le cause di esclusione e di recesso, stabilire le norme sulle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, la loro convocazione, le deliberazioni ed il diritto di voto e conseguentemente convenire nell'atto costitutivo, e nei patti associativi inerenti, ogni patto, clausola e condizione, anche correttivi di quanto sopra esposto, ritenuti utili o opportuni o conformi alla legge;

compiere in genere qualunque attività che possa essere necessaria per la costituzione dell'Ente; compiere tutte le attività connesse con i suddetti poteri, venendo a tale effetto conferita al nominato procuratore ogni più ampia facoltà all'uopo necessaria e senza che mai si possa eccepire difetto o indeterminazione di poteri.

Il tutto con promessa di averne fin da ora l'incarico per far
mo e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma,
a titolo gratuito e con obbligo di rendimento.
Il tutto da eseguirsi in unico contesto.



atto letto da me Notaio al Componente, che, a mia domanda
l'approva. Scritto da persona di mia fiducia con macchina mo-
nita del prescritto nastro indelebile ed in parte di mia mano
su un foglio per tre pagine intere e fin cui della quarta e
viene sottoscritto alle ore quindici e venti
venti -

Maccanolo

Francesco Maccanolo



FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI
DELLE FARMACIE PRIVATE

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. Il "Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dipendenti da Farmacie Private", in breve denominato "FASTFAR", in seguito chiamato "Fondo", conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Farmacie Private (di seguito anche solo "CCNL"), è costituito da Federfarma e Plicans-CGIL, Fisaacat-CISL, Univas Nazionali.

2. FASTFAR, ai sensi dell'art. 36 e ss. del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

ART. 2 - SEDE E DURATA

1. Il Fondo ha sede in Roma.

2. La durata del Fondo è illimitata.


ART. 3 - SOCI

1. Sono soci del Fondo Federfarma e Plicans-Cg-Il, Fisaacat Cisl e Univas Nazionali.

ART. 4 - ADESIONI E ISCRITTI

1. Al Fondo aderiscono le imprese che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti da farmacie private.

2. Tutti i lavoratori dipendenti, compresi coloro in gestione



nella categoria Quadri, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in mancanza di rapporto di lavoro, assicurano la qualifica di iscritti al Fondo e beneficiari delle prestazioni. Possono altresì essere iscritti, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento, coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e di quali il Fondo autorizza la prosecuzione volontaria della contribuzione, previa delibera del Consiglio Direttivo.

3. L'iscrizione al fondo del lavoratore, avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 17 del presente Statuto.

4. L'iscrizione al fondo cessa a seguito di:

- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
- b) cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi; c) sua uscita, disposta in presenza di emersioni contributive, secondo quanto previsto dal Regolamento.

ART. 5 - SCOPE E FINALITÀ

1. Il Fondo ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 17 del presente Statuto.

2. Il Fondo si ispira ai principi solidaristici e mutualistici ed ha come scopo esclusivo l'arrogazione, in

favore dei soggetti individuali all'art. 4, gli interventi o prestazioni sanitarie o socio-sanitarie nei limiti di quanto previsto dalle fonti istitutive, dal successivo art. 6 e dal Piano sanitario.

ART. 6 PRESTAZIONI


1. Il Fondo eroga prestazioni integrative rispetto a quelle comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, definiti dal Piano nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi e secondo i limiti e le previsioni dell'art. 9 del D. Lgs. n. 507/1992 e dei successivi decreti attuativi.

2. L'insieme delle prestazioni, unitamente agli interventi/servizi diretti o indiretti che il Fondo offre agli iscritti, sono contenuti nel Piano sanitario, deliberato dal Consiglio Direttivo.

3. L'accesso alle prestazioni è regolato da un apposito documento, denominato "Regolamento delle prestazioni".

4. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni a favore dei destinatari la cui richiesta sia in regola con i documenti secondo i limiti, le condizioni e le modalità stabilite dal Regolamento.

5. Ferma restando la responsabilità del Fondo sanitario, il Fondo può stipulare per l'erogazione delle prestazioni in forma rimborsale una o più convenzioni con imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni e con gli altri



soggetti abilitati dalla disciplina vigente tempo per tempo.

ART. 7 - ORGANI STATUTARI

1. Sono organi del Fondo:

- a) L'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori Contabili.

2. Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni e rinnovano sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e possono essere riconfermate.

3. I nuovi componenti degli Organi debbono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.

4. Gli Organi decaduti mantengono i poteri relativi sino all'insediamento dei nuovi Organi.

5. La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Fondo che l'aveva nominata, in caso di decadenza e/o di dimissioni ovvero in caso di perdita dei requisiti previsti dal art. 9, comma 1, lett. d) D. Lgs. n. 276/2003.

6. Tutti i componenti degli Organi, esclusi i Soci dell'Assemblea, debbono aver maturato esperienze professionali pertinenti, anche in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.

7. La decadenza si verifica anche al compimento del 10° anno
inoltre assente in qualsiasi periodo per almeno tre riunioni
consecutive.

8. Nei predetti casi, il Socio non ha effettuato la
designazione, provvede ad una nuova designazione nel più
breve tempo ed in ogni caso entro 15 giorni successivi.

9. I sostituti rimangono in carica per la durata del
quadriennio in corso.


10. La decadenza per qualsiasi ragione da componenti degli
Organi comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di
Vice Presidente del Fondo.

11. Non possono essere designati nel Consiglio Direttivo
soggetti che ricoprono cariche in altri Fondi di natura
integrativa che agiscono nelle stesse platee contrattuali di
settore, a livello nazionale.

12. Non possono essere nominati componenti del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili del Fondo
soggetti che abbiano interessi all'attività prodotta o correlate
a quelle prestate dal Fondo, ovvero svolgano attività
potenzialmente in conflitto di interessi con le relative
cariche.

13. Tutti i componenti degli organi debbono possedere i
requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d) D. Lgs. n.
276/2003.

ART. 8 ASSEMBLEA



1. L'Assemblea è convocata dal legale rappresentante di ciascuna dei Soci di cui all'art. 3 del presente Statuto, ovvero da un soggetto di volta in volta delegato dal predetto legale rappresentante. Non è ammessa la delega di un Socio ad altro Socio.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle Associazioni Ricerche spetta un numero di voti uguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali. Precisamente:

- n. 3 voti spettano alla Federfermay;
- n. 1 voto spetta a Filcams-CGIL Nazionale;
- n. 1 voto spetta a Fisascat-CISL Nazionale;
- n. 1 voto spetta a Unifurs Nazionale.

3. L'Assemblea ha competenza su le seguenti materie:

- a) nomina il Presidente, il Vice Presidente, e componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori Contabili, designati dai Soci costituenti;
- b) delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di comunicazione da parte dei Soci;
- c) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale;
- d) delibera eventuali compensi per i componenti degli Organi, nonché gli emolumenti a favore del Collegio dei Revisori Contabili;

di approvare o eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento di funzionamento proposte dal Consiglio Direttivo, anche in esecuzione di accordi espressamente pattiti a livello nazionale dalle parti stipulanti il CONCO di cui all'art. 1 del presente Statuto;

f) fissa le linee guida strategiche e programmazione del Fondo;

g) delibera lo scioglimento del Fondo e la nomina del liquidatore;


4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il bilancio consuntivo ed il budget previsionale;

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente e Vicepresidente a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza e mezzo posta elettronica certificata o telegramma, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

6. Il Presidente e il Vicepresidente, inoltre, devono convocare l'Assemblea qualora lo richieda o meno un terzo dei Soci e il Collegio dei Revisori Contabili.

7. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori Contabili.

8. Le riunioni dell'Assemblea, in via ordinaria, sono valide con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà più uno



dei Soci e le relative deliberazioni sono assunte con una maggioranza superiore al due terzi dei voti spettanti ai Soci e purché sia garantita la rappresentatività bilaterale delle Parti sociali. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento, sono assunte all'unanimità, con la presenza dei rappresentanti di tutti i Soci.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO


1. Il Consiglio Direttivo è composto da 6 componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, dei quali 3 (tre) su designazione di Federfarma e 1 (uno) su designazione di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Filcams-CGIL, Fisaacat-CISL, Unilans Nazionali.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente e il Vicepresidente o almeno tre dei suoi componenti; è convocato dal Presidente e dal Vicepresidente a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della riunione con contestuale invio della documentazione allegata ai temi e all'ordine del giorno ovvero, in caso d'urgenza, con telegramma o posta elettronica certificata, da inviarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione indicando i motivi dell'urgenza.

3. Spetta al Consiglio Direttivo:

a) deliberare e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto previsto all'art.

- h) deliberare gli atti necessari per l'attuazione delle
impieghi;
- i) predisporre le proposte di bilancio annuale consuntivo e
di budget provvisorio del Fondo, al fine di sottoporle
all'Assemblea per l'approvazione;
- l) deliberare il piano triennale dell'attività del Fondo;
- m) decidere in merito ai rapporti di lavoro del personale;
- n) approvare i Regolamenti;
- o) decidere eventuali ricorsi, presentati dagli iscritti,
secondo le modalità previste dal Regolamento delle
prestazioni;
- p) deliberare tutte le iniziative necessarie per la
promozione ed il monitoraggio della gestione;
- q) deliberare l'esclusione degli iscritti, prevista
all'articolo 4, lettera d);
- r) designare l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
prevista all'articolo 4, comma 3 dello Statuto;
- s) proporre all'approvazione dell'Assemblea la modifica
dello Statuto;
- t) accertare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7
del presente Statuto;
- u) decidere l'individuazione o/o l'eventuale trasferimento
nella sede nell'ambito del Comune di Roma;
- v) vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni



assente.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori Contabili.

ART. 10 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono nominati dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo, per la durata di un quadriennio, su designazione dei Soci, alternativamente tra l'Associazione Categoriale e le Organizzazioni Sindacali.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e presiede il Consiglio Direttivo.

3. In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

4. Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri e firma congiunti in tutte le atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare:

a) sovrintendono e, congiuntamente al Fondo, esercitano tutte le funzioni ed ogni delegata da leggi, regolamenti e dal Consiglio Direttivo;

b) provvedono a tutte le esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

si proponeva gli Ordini Statutari, determinando le materie da portare in discussione;

d) in caso di comprovata urgenza possono esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 17 - IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 3 (tre) componenti scelti tra i professionisti iscritti agli Albi previsti dalla legge, nominati dall'Assemblea come segue:

a) uno con la funzione di Presidente, su designazione della Parte che non esprime il Presidente del Fondo;


b) uno designato da Federfarmag;

c) uno designato congiuntamente da Filcams CGIL, Fisascat-CISL, Unilcas Nazionali.

2. Il Collegio dei Revisori Contabili controlla l'amministrazione del Fondo, accetta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri ed alle scritture contabili.

3. Il Collegio dei Revisori Contabili redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno quindici giorni prima del 30 maggio fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo.

4. I Revisori Contabili partecipano, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.



ART. 12 - GESTIONE SANITARIA

1. Il Consiglio Direttivo spetta la predisposizione del piano sanitario, nonché l'attuazione ed il monitoraggio dello stesso.

ART. 13 - ENTRATE

1. In via ordinaria costituiscono entrate del Fondo:

- i contributi ordinari previsti dal contratto nazionale di cui all'art. 17

- i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.

ART. 14 - PATRIMONIO SOCIALE

1. Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità del Fondo.

2. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale,

il patrimonio del Fondo, è quello applicato ai "fondi comuni" regolato per solida e irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con esplicita esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

3. I soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso.

4. È fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

conferire la vita del Fondo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 15 ESERCIZIO ECONOMICO

1. Il bilancio del Fondo è unico,

2. L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Il bilancio provvisorio deve essere approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il preventivo, l'assegnazione ed il movimento di risorse del Fondo devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o su delega congiunta.

ART. 16 SCIoglimento cEssAZIONE


1. Per lo scioglimento del Fondo è necessaria la decisione unanime dell'Assemblea, salvo i casi previsti dalla legge.

2. L'Assemblea nominerà uno o più Liquidatori con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

3. In caso di scioglimento del Fondo o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio netto, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai Liquidatori, ovvero in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative connesse a quelle che costituiscono lo scopo del Fondo.

ART. 17 - STATUTO E REGOLAMENTO DEGLI PRESTATORI

1. Il presente Statuto è approvato con voto unanime



dell'Assemblea dei Soci, secondo le disposizioni dell'art. 8;
eventuali modifiche ed integrazioni dovranno essere
sottoposte ed approvate con voto unanime dell'Assemblea,
secondo le disposizioni dell'art. 8.

2. Per l'attuazione del presente Statuto il Fondo si dota di
un Regolamento delle Prestazioni, da approvarsi con voto
unanime dell'Assemblea dei Soci, secondo le disposizioni
dell'art. 8; eventuali modifiche ed integrazioni dovranno
essere sottoposte ed approvate con voto unanime
dell'Assemblea, secondo le disposizioni dell'art. 8.



Art. 18 - RINVIO ALLA LEGGE CONTROVERSIE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto si applicano le norme di legge in materia di
associazioni di fatto senza scopo di lucro.

2. Lo Statuto ed il regolamento del Fondo saranno
tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di
leggi che governano, in futuro, discipline l'assistenza
sanitaria integrativa.

3. Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di
Roma.

- F.to Guarini: Davico
- " Alfredo Prosserini
- " Maria Grazia Gelmielli
- " Brunetta Bucci
- " Giovanni Bazzano, Notario.

La presente copia, composta di
13 fogli, è conforme al suo originale
Roma, 12 SET. 2022

